

Prot. n.255/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 21 Maggio 2012

Oggetto: **Festività cadenti nel mese di giugno 2012*****Trattamento economico per operai ed impiegati per la festività del giugno 2012***

Per utile informazione delle imprese associate, provvediamo a riepilogare qui di seguito la normativa vigente per la festività contrattualmente prevista nel mese di giugno 2012 a favore dei dipendenti delle imprese del settore.

La festività in questione cade nel giorno del sabato 2 giugno (Festa della Repubblica).

Operai: (art. 17, co. 5, CCNL 19 aprile 2010), compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per ferie e gratifica natalizia.

Impiegati: (art. 61, co. 3, CCNL 19 aprile 2010), nulla compete, cadendo detta festività nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile.

Si rammenta, con l'occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività religiose comprese in periodi di sospensione dal lavoro le imprese sono tenute alla corresponsione di 8 ore di retribuzione, sempreché esse cadano nelle prime due settimane di sospensione. Per le festività nazionali, invece, il trattamento economico é dovuto qualunque sia la durata della sospensione.

Di conseguenza, beneficiando il lavoratore di tale trattamento per la festività, l'intervento della CIG dovrà essere richiesto considerando come ore lavorate nella settimana quelle della festività stessa. La differenza fra l'orario contrattuale e le ore comunque retribuite costituirà il numero delle ore da integrare.

Qualora si tratti, invece, di festività religiose cadenti dopo due settimane di sospensione, non essendovi l'obbligo retributivo a carico delle imprese, é dovuto al dipendente il trattamento di integrazione salariale e quindi non si deve procedere alla decurtazione sopra indicata.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore precisazione in argomento.

Distinti saluti

ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICEPRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)

pag. 1